

STUDIO ASSOCIATO
A. BESANA e T. CANTÙ
CONSULENZA DEL LAVORO e TRIBUTARIA

Via della Roggia, 4 - 23877 PADERNO D'ADDA (LC)
P. I. e C. F. 03161560135 - E-mail: info@associatibesanacantu.it
Telefono 039.514290 039.513431 - Fax 039.9515477

Circolare 18 luglio 2012, n. 3/Fornero

Modifiche apportate alla disciplina in materia di lavoro a progetto dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92

Il 18 luglio 2012 entrerà in vigore la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante 'Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita'¹.

Tra le innovate disposizioni in materia di contratti di lavoro, assumono particolare rilievo le modificazioni apportate alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità del lavoro a progetto, con particolare riferimento a:

- individuazione del progetto;
- criteri di determinazione del corrispettivo;
- ipotesi di recesso;
- presunzioni di subordinazione;
- esclusioni dalla disciplina del progetto;
- indennità in caso di disoccupazione;
- aumento progressivo dell'aliquota contributiva.

1. La definizione del progetto

Con effetto sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità del lavoro a progetto stipulati a decorrere dalla data del 19 luglio 2012, il rapporto deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore².

E' abrogata la previgente disposizione nella parte in cui le parti avrebbero potuto fare riferimento ad un '*programma di lavoro*' o ad una '*fase di esso*'; nel contratto individuale di lavoro dovrà essere espressamente individuato uno specifico progetto, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale [nel rispetto della natura autonoma del rapporto che si configura quale *prestazione di risultato*]³.

E' stabilito che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

¹ Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012, n. 136. La disposizione in esame, dove non diversamente ed espressamente previsto, entrerà in vigore dal 18 luglio 2012.

² Articolo 61, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

³ Nel contratto individuale di lavoro dovrà essere data descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire [articolo 62, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dall'articolo 1, comma 23, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92].

Ai sensi della novellata disciplina, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

La contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può individuare specifiche attività che, in ragione della loro natura meramente esecutiva o ripetitiva, non consentano per la loro esecuzione la stipula di un contratto di collaborazione a progetto.

2. Determinazione del corrispettivo

Resta fermo che il compenso corrisposto al collaboratore deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito.

Con riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto stipulati successivamente alla data del 18 luglio 2012, il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività⁴.

Detti minimi possono essere eventualmente articolati in rapporto a profili professionali tipici e saranno comunque determinati sulla base dei minimi salariali applicati nel medesimo settore di attività a mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

In carenza di apposita contrattazione collettiva, il compenso non potrà essere inferiore, ‘a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione’, alle retribuzioni minime previste dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria applicata nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

3. Ipotesi di recesso

Le parti hanno facoltà di recedere prima della scadenza del termine al ricorrere di una giusta causa.

Inoltre, è garantita al committente la possibilità di rescindere il contratto qualora si manifestino profili oggettivi di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto⁵.

A condizione di una espressa previsione nel contratto individuale di lavoro, il collaboratore può recedere antecedentemente alla scadenza del termine, dando preavviso del recesso al committente.

4. Presunzioni di subordinazione

Giusto il disposto dell'ultimo periodo dell'articolo 69, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa [anche nella modalità a progetto] è considerato rapporto di lavoro subordinato - a decorrere dalla data

⁴ Articolo 63, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 1, comma 23, lettera c) della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

⁵ Articolo 67, comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2012, n. 276, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera e della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

di instaurazione del rapporto – qualora il lavoratore svolga la propria attività con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati del committente⁶.

E' fatta salva la prova contraria posta a carico del committente e sono escluse le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

E' introdotta una norma di interpretazione autentica dell'articolo 69, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, in forza del quale il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto è considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto stesso.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 24 della Legge 28 giugno 2012, l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento *essenziale* di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto la semplice mancanza della specificazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato⁷.

5. Esclusione dalla disciplina del progetto in relazione ad attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

Per espressa previsione dell'articolo 1, comma 27 della più volte citata Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina del lavoro a progetto le sole attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data del 24 ottobre 2003⁸.

Diversamente, la semplice iscrizione del collaboratore ad un albo professionale non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto, così come dettata dagli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

⁶ Introdotto dall'articolo 23, comma 1, lettera g) della Legge 28 giugno 2012, n. 92. La disposizione in parola trova applicazione con riguardo ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data del 18 luglio 2012 [articolo 1, comma 25 della Legge 28 giugno 2012, n. 92]. E' giusto il caso di precisare come la giurisprudenza abbia costantemente ribadito come la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato possa essere desunta dalle *'modalità dell'attività lavorativa, contraddistinta dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall'obbligo di sottostare alle disposizioni impartite dal loro superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell'organizzazione aziendale'* [Corte di Cassazione, sentenza 1° agosto 2008, n. 21031].

⁷ Per espressa previsione della norma [articolo 1, comma 25 della Legge 28 giugno 2012, n. 92], la presunzione assoluta di subordinazione in esame trova applicazione con esclusivo riguardo ai contratti di collaborazione stipulati successivamente al 18 luglio 2012. A parere dello scrivente, la sperequazione introdotta dalla norma [si pensi al differente regime di tutela tra due contratti di collaborazione stipulati rispettivamente il 17 luglio 2012 ed il 19 luglio 2012] solleva dubbi circa la costituzionalità della stessa.

⁸ Data di entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre 2003. A parere dello scrivente, il riferimento alle professioni *'intellettuali'* deve essere inteso come rivolto ad attività di natura prevalentemente, benché non esclusivamente, intellettuale, il cui esercizio richiede una precisa preparazione scientifica e tecnica e che si caratterizzano per l'*autonomia* decisionale nella scelta delle modalità di intervento e per la *responsabilità* diretta e personale in relazione al proprio operato.

6. Indennità in caso di disoccupazione

A decorrere dall'anno 2013, è resa strutturale l'indennità introdotta sperimentalmente dall'articolo 19, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e riconosciuta ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'I.N.P.S.⁹ in caso di disoccupazione¹⁰.

L'indennità in argomento è riconosciuta a coloro che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;
- b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo imponibile fiscalmente non superiore a € 20.000,00¹¹;
- c) in relazione all'anno di riferimento abbiano accreditato, presso la Gestione separata almeno una mensilità utile;
- d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente¹²;
- e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata¹³.

L'importo dell'indennità è stabilito in misura pari al 5% del minimale annuo di reddito utile alla determinazione della contribuzione per la Gestione Commercianti¹⁴, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione¹⁵.

7. Aumento progressivo dell'aliquota previdenziale

E' stabilito un progressivo incremento dell'aliquota utile ai fini della determinazione del contributo alla Gestione Separata presso l'I.N.P.S..

In particolare, con riferimento ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al:

⁹ Articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

¹⁰ Articolo Sono esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo [articolo 1, comma 212 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662]. La misura in parola, inizialmente era stata prevista per il triennio 2009-2011 ed è stata successivamente prorogata sino a tutto il 31 dicembre 2012, definendo di anno in anno requisiti e limiti. L'indennità è erogata direttamente dall'I.N.P.S. dietro presentazione di apposita istanza da parte del lavoratore [I.N.P.S., circolare 9 marzo 2010, n. 36 e messaggio 9 aprile 2010, n. 9718]. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 [articolo 2, comma 54 della Legge 28 giugno 2012, n. 92].

¹¹ Importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente.

¹² Articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181.

¹³ Per gli anni 2013, 2014, 2015 il requisito di cui al presente punto è ridotto a tre mensilità [articolo 56, comma 1, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n. 92].

¹⁴ Articolo 1, comma 3 della Legge 2 agosto 1990, n. 233. Per l'anno 2012 detto importo è stabilito in € 14.930,00.

¹⁵ L'importo dell'indennità è elevato al 7% del minimale della Gestione Commercianti per gli anni 2013, 2014 e 2015 [articolo 56, comma 1, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92]. L'importo è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.

- 28% per l'anno 2013;
- 29% per l'anno 2014;
- 30% per l'anno 2015;
- 31% per l'anno 2016;
- 32% per l'anno 2017;
- 33% a decorrere dall'anno 2018.

Con riguardo ai lavoratori che risultino iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ovvero siano titolari di pensione, l'aliquota contributiva sarà determinata in funzione delle seguenti aliquote:

- 19% per l'anno 2013;
- 20% per l'anno 2014;
- 21% per l'anno 2015;
- 22% per l'anno 2016;
- 23% per l'anno 2017;
- 24% a decorrere dall'anno 2018.